



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
TOPONOMASTICA
E
NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 30.12.2009 pubblicata il
28/01/2010 - esecutiva dal 11/02/2010

INDICE

Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica

Articolo 2 - Composizione della Commissione

Articolo 3 - Convocazioni

Articolo 4 - Decisioni

Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa.

Articolo 6 - Funzioni consultive

Articolò 7 - Registro delle denominazioni

Articolo 8 - Deroghe

Articolo 9 - Attuazione

Articolo 10 - Lapidi e Cippi

Articolo 11 - Edifici scolastici

Articolo 12 - Numerazione civica

Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 -- Oggetto (Competenze Commissione Comunale Toponomastica)

1. Le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.
2. A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

Articolo 2 -- Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, in riunioni appositamente convocate.
Fanno altresì parte della Commissione, a titolo consultivo e gratuito, altri cinque componenti di comprovata esperienza e conoscenza delle vicende storiche cittadine da individuare previa presentazione di curricula a seguito di avviso pubblico, su indicazione dei capigruppo. Questi componenti restano in carica per la stessa durata del Consiglio. Decorso tale periodo, i successivi saranno nominati dalla Consulta costituita ai sensi dell'art. 65 dello Statuto Comunale.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano il Segretario Generale o un suo delegato
3. Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco ed il Difensore Civico.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale o un suo delegato.

Articolo 3 – Convocazioni

1. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Presidente del Consiglio Comunale almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori (art. 11 Regolamento del Consiglio Comunale).
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 4 - Decisioni

1. Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole dei Componenti della Conferenza dei Capigruppo i quali, in ragione della consistenza dei rispettivi Gruppi, rappresentino la maggioranza dei Consiglieri Comunali.
2. Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione ed i pareri espressi dai componenti esterni alla Conferenza dei Capigruppo. Le proposte ed i pareri trasmessi alla Giunta devono essere corredati dal relativo verbale.

Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa

1. La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione e della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare. La Giunta delibera entro 45 giorni.
2. Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'art. 1.
3. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata

dalla Commissione il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro venti giorni.

4. Su tale ultima proposta la Giunta è tenuta a provvedere in conformità.

Articolo 6 - Funzioni consultive

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi, sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro 45 giorni dalla segnalazione. Qualora la Commissione non provveda nei termini la Giunta procede autonomamente attingendo del registro di cui al successivo articolo 7 ovvero attivando la procedura di cui al comma successivo.
2. La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, entro quarantacinque giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
 - a) il Presidente del Consiglio Comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) un componente del Consiglio Comunale;
 - d) un componente della Giunta Comunale;
 - e) una Associazione iscritta nel Registro previsto dallo Statuto;
 - f) almeno 100 cittadini, con le modalità previste dallo Statuto (art. 59 Statuto Comune di Castellaneta) per le petizioni al Consiglio Comunale.
3. Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.
4. Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.
5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
 - l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza;
 - l'inserimento nel registro di cui all'articolo 7;
 - il rigetto.
6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.
7. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 4 per l'accoglimento o per l'inserimento nel Registro, la proposta si intende respinta.

Articolo 7 - Registro delle denominazioni

1. E' istituito presso l'Ufficio di Segreteria il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate tutte le intitolazioni, ivi comprese quelle che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.

Articolo 8 – Deroghe

1. Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 9 – Attuazione

1. Le intitolazioni, dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti, sono attuate entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.
2. Le inaugurazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio Comunale dandone comunicazione all'Assessore competente.

3. La denominazione della prosecuzione di vie esistenti è disposta, sentito il parere del Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10 - Lapidi e Cippi

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini, deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.
2. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Ufficio Tecnico.

Articolo 11- Edifici scolastici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici, di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 è demandato alla Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

Articolo 12 - Numerazione civica

1. La fornitura della numerazione civica principale e secondaria, è a cura dell'Ufficio Tecnico, che dispone la messa in opera con apposite ordinanze dirigenziali.

Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per l'inottemperanza di quanto disposto con l'ordinanza emessa in attuazione dell'articolo 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche dall'articolo 20 del codice della strada, ovvero dall'articolo 18 del regolamento comunale di polizia urbana. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo il Settore Tecnico segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Il censimento di lapidi e denominazioni di sedimi preesistenti al presente Regolamento, è deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Al fine di non generare confusione di sedimi sulla denominazione dei toponimi è vietata l'attribuzione di intitolazioni a personaggi il cui cognome sia già stato attribuito ad altro sedime viario ricordato nell'onomastica cittadina. In alternativa può essere attribuito un sedime (giardini, parchi), che non comporti l'attribuzione di numerazione civica.